



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4618 del 2016, proposto da: Michelino Belculfine', rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pacifico C.F. PCFGPP80E21B963D, con domicilio eletto presso Giuseppe Ceceri in Napoli, via Riviera di Chiaia N. 207;

***contro***

Comune di **Sparanise**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tagliatela C.F. TGLGNN63T02D415W, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.; U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; Procura della Repubblica Presso Tribunale di Santa Maria C.V. non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate rispetto all'atto di invito a provvedere del ricorrente del 18 maggio/3 giugno 2016, pervenuto il 6 giugno 2016 e per la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di **Sparanise** e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 31 e 117 d.lgs. 104/2010; accertata l'integrità del contraddittorio;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere proprietario di un'abitazione, sita nel Comune di **Sparanise** alla via Giovanni Merola n. 94, circondata da un giardino e limitata da un muro di cinta;

che tale tratto di strada era stato interessato, nel corso degli anni, da una incessante e preoccupante serie di incidenti, peraltro accomunati da dinamiche sostanzialmente simili;

che alcuni di questi incidenti erano stato particolarmente pericolosi anche per sé, per i propri familiari ed avevano arrecato notevoli danni alla sua proprietà;

di aver più volte segnalato tali incidenti, tanto alla polizia municipale quanto ai Carabinieri ed all'Autorità Giudiziaria;

che la via Merola, interessata dai fatti di cui al presente atto, è una strada comunale, dunque di proprietà del Comune di **Sparanise** [cfr. art. 22 l. 2248/1865, All. F; art. 822, co. 2, c.c.; art. 2, commi 5, 6 e 7, d. lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)]. Su tale soggetto incombe, di conseguenza, il compito di garantire la sicurezza della circolazione (art. 14, co. 1, d. lgs. 285/1992);

che il Comune si è limitato ad adottare l'ordinanza n. 83 del 23 ottobre 2015, con cui il Comandante della Polizia municipale ha disposto l'installazione di un dissuasore ottico per segnalare il limite di velocità di 30 Km/h sul tratto di strada in questione;

che tale cartello stradale è misura complementare rispetto a quella dei dissuasori, e non certo di per sé sufficiente ed esaustiva, tanto ciò vero che, anche dopo l'installazione del dissuasore ottico, sono avvenuti altri incidenti, sempre con le medesime dinamiche;

di aver quindi presentato, in data 3 giugno 2016, al Comune di **Sparanise** e alla Prefettura di Caserta (nonché, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) l'atto di invito a provvedere;

che il Comune di **Sparanise** ha riscontrato l'invito a provvedere con la nota, a firma del Comandante della Polizia Municipale, prot. P.M. n. 2366 del 30 giugno 2016 (prot. uscita n. 9433 del 5 luglio 2016), pervenuta in data 11 luglio 2016;

che tale nota non ha contenuto provvedimento e dunque non è idonea a costituire atto che fa venir meno l'inerzia;

#### DIRITTO

che pertanto la parte ricorrente domandava l'accertamento dell'obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, ritenendo l'inerzia della p.a. illegittima per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990;

CONSIDERATO che il ricorso è infondato;

che, infatti, il Comune ha risposto alla richiesta/diffida della parte ricorrente con nota prot. 2366 del 30.06.2016;

che tale nota non è di carattere meramente interlocutorio, come sostenuto da parte ricorrente, ma ha una vera e propria valenza provvedimentoale;

che, infatti, premesso che il Comune ha pacificamente adottato una serie di atti per prevenire le situazioni di pericolo lamentate dalla parte ricorrente (segnalazione della curva pericolosa; riduzione del limite di velocità a 30 km orari), ciò che lamenta in particolare la parte ricorrente è l'insufficienza della segnaletica apposta e l'omessa installazione di dissuasori fisici (dossi),

che, nella nota suddetta, il Comune di **Sparanise** spiega perché i dissuasori in questione non siano mai stati installati: "non per inerzia ed incuria dell'Amministrazione Comunale, ma perché il Codice della Strada, le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non lo consentono. ... La normativa prevede che i dossi artificiali possono essere posizionati solo in zone qualificate "residenziali", nei parchi pubblici e privati, comunque in zone di viabilità secondaria; ed il loro impiego è vietato su quelle che costituiscano itinerari preferenziali di veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento, sicuramente non possono essere posizionati nel tratto di strada in questione che è una zona sottoposta ad un regime di viabilità primaria, percorsa da mezzi di soccorso, il 118 è ubicato a Calvi Risorta e transita in Viale Giovanni Merola ogni qualvolta deve raggiungere l'Appia, così come i W.F. che hanno una caserma a Teano. E' proprio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha ribadito tale concetto in più occasioni, con il parere 26 ottobre 2011, n. 5274 viene chiarito che il loro uso è consentito solo su "strade residenziali, in parchi pubblici e privati e nei residences ed è invece vietato "su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento". Inoltre, sottolinea il Ministero, il loro permanere in opera in luoghi

non consentiti, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione può dar luogo a responsabilità civile e penale in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione”;

che, pertanto, pur ammettendo in astratto la possibilità di adottare altre misure che possano migliorare la situazione esistente (installazione di bande rumorose e di paletti), il Comune risulta aver risposto all’istanza del ricorrente, spiegando adeguatamente perché la misura desiderata non sia applicabile;

CHE sussistono giusti motivi, attesa la obbiettiva incertezza sulla natura della nota n. 2366 del 30.06.2016, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 4618 dell’anno 2016;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

Luca De Gennaro, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Guglielmo Passarelli Di Napoli**

IL SEGRETARIO

